



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 del 26/04/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2023 APPROVATO DALL'AUTORITA D'AMBITO ATERSIR ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Aprile alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Pres.	Assen.	Nome	Pres.	Assen.
ZUCCHI DAVIDE	X		ROSI RENATO	X	
MARZOLINI ALBERTO		X	ZAGARIA STEFANIA	X	
LOMMI EMILIANO	X		GHIZZONI PIETRO	X	
CAMONI GIORGIA	X		GASPARINI DANIELA	X	
SGORBANI MARCO	X		DONETTI FRANCESCO		X
GANDOLFI MARIANGELA		X	PELLIZZARI GIUSEPPE	X	

PRESENTI: 9

ASSENTI: 3

Risulta presente alla seduta anche l'Assessore esterno dott. Luigi Contini

Partecipa il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2023 APPROVATO DALL'AUTORITA D'AMBITO ATERSIR ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

Introduce l'argomento il Sindaco che passa la parola all'Assessore Contini che ne illustra il contenuto.

Per i dettagli della discussione si rimanda alla videoregistrazione della seduta pubblicata sul sito comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

RICHIAMATA inoltre la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

PREMESSO che con Delibera n. 3 del 06.04.2023 il Consiglio Locale di Piacenza ha espresso parere favorevole in merito alla modifica per l'annualità 2023 della predisposizione tariffaria PEF del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2), relativo ai Comuni della Provincia di Piacenza ricadenti nel bacino servito da IREN AMBIENTE Spa - consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011 - che costituisce la base per l'approvazione della tariffe TARI 2023;

PREMESSO inoltre che con Delibera n. 26 del 13.04.2023 il Consiglio d'Ambito ha approvato la modifica per l'annualità 2023 della predisposizione tariffaria PEF del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025 del bacino territoriale nei Comuni della Provincia di Piacenza, gestito da Iren Ambiente Spa e redatta ai sensi del Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2);

RITENUTO necessario prendere atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Piacenza, comprendente il PEF del Comune di Alseno approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito n. 26 del 13.04.2023, allegato A) a questo atto, per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la spesa complessiva da riconoscere al gestore IREN è pari a € 571.039,43 (iva esclusa), come si evince dall'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che ai costi di cui sopra sono da aggiungere, l'IVA ed i costi di gestione a carico del Comune di Alseno, come indicato nel Piano Finanziario approvato da Atersir, oltre che i proventi da recupero evasione, contributi MIUR Scuole Statali e gli sconti previsti da Regolamento, integrati come da prospetto finale dell'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto;

RITENUTO pertanto di approvare il Quadro economico per la determinazione delle Tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Alseno comportante una spesa complessiva pari a € 776.728,59, come si evince dall'allegato B;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che le previsioni del Piano finanziario sono coerenti con il bilancio di previsione;

VISTO altresì il vigente Regolamento per la componente TARI dell'imposta unica comunale, approvato con proprio atto n. 36 in data 29 settembre 2014, modificato con atto di C.C. n° 19 del 29.04.2016, integrato con atti di C.C. n°6 del 29/04/2020, n. 22 del 29/06/2021 e da ultimo modificato con atto di C.C. n.9 del 26/04/2023;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno e necessario stabilire per l'anno 2023 il riparto dei costi fissi e dei costi variabili fra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i seguenti criteri:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	62,00%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	38,00%

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1), del D.P.R. 158/1999, è facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi, stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto, opportunamente adeguati alla realtà del proprio territorio;

RITENUTO di approvare per l'anno 2023 e con decorrenza 01.01.2023 il prospetto finale delle tariffe TARI risultante dai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario con l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (allegato C) che garantiscono la copertura integrale dei costi;

CONSIDERATO CHE:

- sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;
- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 11 del 11/04/2022 avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA", con la quale Atersir ha stabilito di non introdurre, nella regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in

deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Piacenza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 25/02/2017;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025;
- la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione di assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi per gli esercizi finanziari 2023-2025;
- le variazioni apportate in corso di esercizio agli strumenti di programmazione di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO altresì che il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto le nuove tariffe decorrono dal 1° gennaio 2023 ed occorre predisporre tutti gli adempimenti conseguenti per la sua applicazione;

DATO ATTO che.

- la Legge di bilancio 29.12.2022 n.197 ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023 al 30.04.2023;
- il Ministero dell'Interno, con decreto 19 aprile 2023, ha disposto il differimento al 31.05.2023 del termine di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 42 del testo unico degli enti locali quanto alla competenza del Consiglio Comunale in merito al presente atto;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria (parere n. 6 -prot.5988/2023) alle tariffe TARI 2023 (allegato D);

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012:

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

CON VOTI resi in forma palese ai sensi di legge da parte dei consiglieri si ha:

PRESENTI: 9- VOTANTI: 9- ASTENUTI:0 - VOTI FAVOREVOLI : 9–VOTI CONTRARI: 0

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, annualità 2023, del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Piacenza, comprendente il PEF del Comune di Alseno approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito n. 26 del 13.04.2023, allegato A) a questo atto, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il Quadro economico per la determinazione delle Tariffe 2023 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Alseno comportante una spesa complessiva di € 776.728,59, che riporta l'indicazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti divisi per singoli interventi, nonché la ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e utenze non domestiche e le riduzioni, come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; – All "B";
- 3) **DI DETERMINARE** per l'anno 2023 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 4) **DI APPROVARE** i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi di utenze non domestiche, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI; - All. "C";
- 5) **DI APPROVARE** le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2023 e con decorrenza 01.01.2023, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI; - All. "C";
- 6) **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all'art. 19, D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, fissata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza e deve essere calcolato sull'importo del tributo;
- 7) **DI RISERVARSI** eventuali modifiche e integrazioni conseguenti a successivi interventi normativi che dovessero verificarsi;
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione:
 - entra in vigore dal 1° gennaio 2023 a norma dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come coordinato con il decreto-legge del 17/05/2022 n. 50 che stabilisce che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter rispettare il termine di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e di predisporre tutti gli adempimenti conseguenti per la sua applicazione;

Con separata votazione, **CON VOTI** resi in forma palese ai sensi di legge da parte dei consiglieri si ha:

PRESENTI:9 - VOTANTI: 9- ASTENUTI:0 - VOTI FAVOREVOLI 9- VOTI CONTRARI: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geol. Davide Zucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Feo Giovanni

(atto sottoscritto digitalmente)